CAMERA DEI DEPUTATI N. 2085

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELLINI, SCIASCIA, AJELLO, ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, BALDELLI, BONINO EMMA, BOATO, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, PINTO, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO

Presentata il 6 novembre 1980

Modifiche allo Statuto della regione siciliana approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2

COLLEGHI DEPUTATI! — Gli statuti di tutte le regioni della Repubblica, sia a statuto speciale che a statuto ordinario, prevedono l'istituzione del *referendum* abrogativo di leggi e di atti aventi forza di legge emanati dalle Regioni stesse, analogamente a quanto disposto dall'articolo 75 della Costituzione per le leggi dello Stato.

Il *referendum* può quindi oramai considerarsi istituto comune e generalizzato per la modifica dell'ordinamento giuridico sia statale che regionale, espressione di democrazia diretta che si pone accanto al sistema rappresentativo, quale elemento di integrazione di esso.

Unica eccezione è oramai rappresentata dallo Statuto della Regione siciliana (e, di conseguenza, della legislazione ordinaria di tale regione) che non prevede l'istituzione del *referendum* abrogativo, cosicché le leggi regionali siciliane sono oggi le uniche che non possono essere abrogate per voto diretto popolare.

Tale situazione, che può ben dirsi anomala, ha una origine ed una spiegazione esclusivamente legate alla storia dello Statuto speciale di tale Regione, statuto che è l'unico che sia stato emanato prima della Carta costituzionale, ed addirittura prima dell'elezione dell'Assemblea Costituente, con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455.

È ben vero che lo stesso decreto prevedeva, al secondo comma dell'articolo unico di approvazione, che lo statuto fos-

se sottoposto all'Assemblea Costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione, ma l'Assemblea stessa, mentre provvide ad emanare uno statuto per la Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e del Trentino-Alto Adige (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) si limitò a convertire in legge costituzionale il decreto reale di «concessione» dello Statuto siciliano, prevedendo la modifica di esso entro due anni con la legge ordinaria dello Stato da emanarsi udita l'Assemblea regionale. Così l'istituto del *referendum*, già introdotto nella Carta costituzionale per le leggi dello Stato (articolo 75) e da essa previsto espressamente per quelle regionali attraverso la norma dell'articolo 123 che ne attribuisce la regolamentazione agli statuti regionali ordinari, è rimasto escluso dalla normativa istituzionale regionale siciliana.

A tale incongruenza, oramai rilevata e lamentata in Sicilia da larghissimi settori politici e fatta oggetto anche a livello regionale di iniziative e di dibattiti, si intende ovviare con la presente proposta di legge costituzionale di modifica dello Statuto della Regione siciliana.

Si è ritenuto così di proporre l'introduzione nello Statuto di una norma esattamente corrispondente, per gli atti legislativi regionali, all'articolo 75 della Costituzione. La proposta si estende anche alla introduzione del *referendum* abrogativo di atti amministrativi, *referendum* già previsto per le regioni a statuto ordinario.

Si è ritenuto di fissare con norma statutaria il numero degli elettori che debbono richiedere il *referendum*, congruo essendo apparso quello di 50.000 elettori, stabilendosi inoltre che la legge regionale regoli sia la raccolta delle firme sia le altre modalità dell'esercizio del voto popolare.

Per ovviare a possibili distorsioni interpretative in ordine alla legittimità della istituzione di funzioni giurisdizionali con legge regionale, istituzione del tutto ovvia quando tali funzioni siano relative alle garanzie dell'esercizio del voto popolare la cui regolamentazione sia attribuita alle Regioni, legittimità che tuttavia, nella ben nota ricerca di cavilli e di intralci per l'istituto del *referendum*, è stata revocata in dubbio, si è ritenuto opportuno di stabilire espressamente nella stessa norma statutaria che la Corte d'appello di Palermo eserciti le funzioni di verifica e di controllo della regolarità della richiesta di *referendum* e di accertamento dei risultati di esso e della proclamazione del risultato.

Colleghi deputati! Convinti che l'istituto del *referendum* rappresenti un elemento di grande valore anche correttivo del sistema rappresentativo e di possibili alterazioni del retto funzionamento dei partiti quali strumenti del concorso dei cittadini alle determinazioni del reggimento della cosa pubblica, i deputati radicali hanno inteso ovviare con questa proposta di legge costituzionale ad una carenza dello Statuto della Regione siciliana che per troppo tempo si è trascurato di colmare.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 19 dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 19-*bis*. — È indetto *referendum* popolare tra gli elettori della regione per deliberare l'abrogazione, totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge della regione quando lo chiedano 50.000 elettori. La legge è abrogata quando partecipi al *referendum* più della metà degli elettori e sia favorevole all'abrogazione la maggioranza dei voti espressi.

La legge regionale regola l'iniziativa e le modalità del *referendum* con norme atte a facilitare la raccolta delle firme necessarie e stabilisce inoltre i casi in cui gli atti amministrativi della regione possono, su richiesta dello stesso numero di elettori, essere soggetti a *referendum* abrogativo.

Non sono soggetti a *referendum* le leggi tributarie o di approvazione di bilancio e gli atti amministrativi relativi alla funzione tributaria.

È attribuita alla Corte d'appello di Palermo la funzione di ricevere le richieste di *referendum* e di verificarne la legittimità e la regolarità nonché di proclamarne il risultato ».